



COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

Comunità Occitana – Stazione Termale – Città della Riforma

87020 – Provincia di Cosenza



Sede – Via Municipio, 1 – tel. 0982.608010 – P. Iva: 00263580789

Email: sindaco@comune.guardiapiemontese.cs.it

PEC: protocollo.amministrativoguardiapiemontese@asmepec.it

ORDINANZA N. 14 DEL 3.04.2020

Oggetto: *Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio comunale. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **PROROGA TERMINI E AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI FINO AL 13 APRILE 2020***

IL SINDACO

Premesso che l'intera nazione è interessata da fenomeni sempre più urgenti, preoccupanti e correlati all'igiene ed alla salute pubblica;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il D.L. del 25.03.2020 n. 19 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 e ss.mm.ii.;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui in ultimo quelli del 9, 11 e 22 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative dei precedenti D.L., recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed ulteriori successivi;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, recanti *Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;*

Preso Atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali e dell'estensione delle prescrizioni cautelative e contenitive a livello nazionale;

Atteso che tutti gli epidemiologi concordano sul fatto che i prossimi giorni saranno cruciali per l'evolversi del contagio da Covid 19;

Rilevato che gli appelli sinora lanciati alla cittadinanza per rimanere in casa ed evitare possibili situazioni di contagio non sono stati pienamente rispettati da molti, ricercando artefici pur di uscire dalle proprie abitazioni;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione

adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Dato Atto che i Comuni di Guardia Piemontese ed Acquappesa, fino ad oggi, non hanno riscontrato sul proprio territorio casi di soggetti risultati positivi al Covid 19;

Considerato che i suddetti Comuni condividono beni e servizi data anche la conformazione del territorio e gli avvenimenti che storicamente hanno caratterizzato le due comunità;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la salute pubblica;

ORDINA

- **L'efficacia delle disposizioni delle Ordinanze Sindacali precedentemente emesse**, ancora efficaci ed in vigore al 3 Aprile 2020 - Ordinanza n. 5/2020, n. 7/2020, n. 8/2020, n. 9/2020, n. 10/2020, n. 12/2020 - **è prorogata fino al 13 Aprile 2020**;
- È fatto divieto ai venditori ambulanti, anche se di generi alimentari, provenienti e residenti da Comuni diversi da quello di Guardia Piemontese ed Acquappesa, di svolgere la propria attività sul territorio comunale. Sono esonerati soltanto i vettori per consegne a domicilio appartenenti a gruppi operanti a livello nazionale, in quanto sono forniti di tutti i dispositivi di protezione e controlli aziendali previsti dalle normative vigenti;
- È consentito lo spostamento verso il Comune di Acquappesa, per acquisto presso gli esercizi commerciali aperti al pubblico, pur consigliando di limitarsi a fare riferimento agli esercizi commerciali più prossimi alla propria abitazione per limitare gli spostamenti;
- La piena applicazione di quanto sopra riportato produce i suoi effetti dal 4.03.2020;

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale ed alle forze dell'Ordine per l'attuazione, la verifica ed il monitoraggio delle disposizioni impartite con la presente Ordinanza.

DISPONE CHE:

- ✓ La presente Ordinanza sia valida fino al 13 aprile 2020, nel rispetto di diverse disposizioni ministeriali e/o regionali e salvo eventuali proroghe per disposizioni di legge;
- ✓ Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applichino le misure previste dalla vigente normativa emanata in materia;
- ✓ La presente Ordinanza sia pubblicata all'albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune, affissa nelle forme di rito sugli appositi spazi e trasmessa a:
 - Comando di Polizia Locale del Comune di Guardia Piemontese;
 - Stazione dei Carabinieri di Guardia Piemontese marina;
 - Prefettura di Cosenza;
 - Regione Calabria - Protezione civile.



Il Sindaco

Vincenzo Rocchetti

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Autorità emanante:

Il Sindaco del Comune di Guardia Piemontese (CS);

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Ufficio di Segreteria, sede comunale - Centro storico - tel. 0982.608010;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

Si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.